

VERBALE DI ACCORDO

In data 21 maggio 2012, si sono incontrati le Società Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (di seguito “Alitalia”) e le Organizzazioni Sindacali FILT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI rappresentative del Personale di Terra,

Premesso che

1. I temi della salute e sicurezza del lavoro sono di interesse centrale nell'ambito delle attività aziendali, nel pieno rispetto delle normative e nella promozione dell'elaborazione di buone prassi e soluzioni costruttive per la prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il D.Lgs. 81/2008 definisce un sistema di regole ispirato da un modello di responsabilità e di attiva partecipazione che coinvolge, nello svolgimento delle attività correlate alla protezione della salute e sicurezza, i lavoratori e le loro rappresentanze.
3. È condivisa l'opportunità di definire un modello di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e la protezione della salute, che identifichi chiaramente gl' interlocutori per l'intero complesso organizzativo aziendale, definendo soluzioni transitorie e prefigurando altresì il modello a regime.
4. Le Parti intendono condividere ed identificare procedimenti idonei a formare in modo ottimale gli RLS.

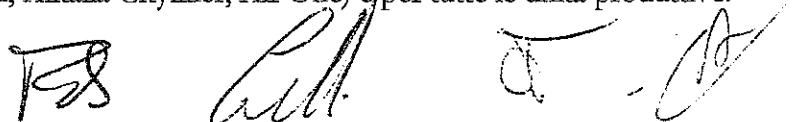
LE PARTI CONVENGONO

1. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In concomitanza con la giornata mondiale della sicurezza del lavoro nel 2013, prevista per il 28 aprile, potranno coincidere le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Personale di Terra del Gruppo Alitalia.

In considerazione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, il regolamento elettorale per le elezioni degli RLS sarà definito attraverso un'intesa specifica entro il mese di ottobre 2012.

La struttura degli RLS viene definita in 8 unità in ambito nazionale, la cui distribuzione territoriale potrà essere definita nell'intesa di cui sopra. In via transitoria fino alle elezioni sopra indicate, ciascuna O.S. firmataria designa, tra i delegati, 2 propri RLS, con rappresentanza per tutte le Compagnie del Gruppo Alitalia CAI (Alitalia, CAI First, CAI Second, Alitalia Cityliner, Air One) e per tutte le unità produttive.



2. PREVISIONI RELATIVE AGLI RLS

Per l'espletamento dei propri compiti (art. 50 del D. Lgs. 81/2008) durante il periodo transitorio, sino alle elezioni, ciascun RLS usufruirà di 56 ore. Fermo restando il quantitativo previsto, l'Azienda potrà programmare le ore di permesso, facilitando la fruizione congiunta e tenendo in considerazione le richieste degli RLS da formularsi, di norma, con preavviso di almeno 48 ore. Nell'ambito delle ore previste potranno essere proposte ed identificate, senza pregiudizio dell'esercizio delle attribuzioni degli RLS, iniziative specifiche di approfondimento sui temi relativi alla prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Dalle ore di cui al presente punto 2 sono comunque escluse le attività di cui all'art 50 citato, lettere b), c), d), g), i), ed l), nonché i casi di urgenza, quando, per motivi o con una tempistica che non consentano la programmazione del permesso, l'Azienda richiama la presenza dell'RLS.

Nelle ore di utilizzo di detti permessi, al personale sarà attribuito il trattamento retributivo previsto dagli accordi attualmente in essere per le agibilità sindacali.

L'Azienda porrà a disposizione degli RLS, coerentemente con la normativa vigente, uno spazio presso le sedi, nonché le strumentazioni idonee ad assicurare reperibilità e comunicazione, secondo quanto sarà illustrato entro il p.v. 31 maggio alle O.S. firmatarie del presente accordo.

Nell'espletamento dei compiti previsti, qualora RLS debbano recarsi presso basi periferiche, sarà predisposto idoneo titolo di viaggio di servizio.

3. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

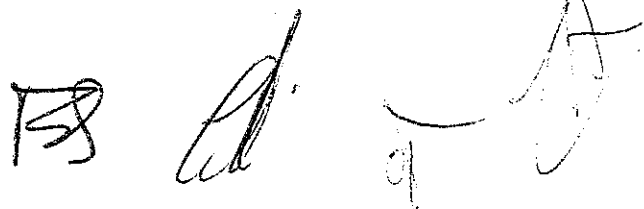
Fermo restando che l'RLS ha diritto a ricevere le informazioni e la documentazione aziendale secondo le previsioni contenute nel D.Lgs 81/2008, lo stesso riceverà copia del documento di valutazione dei rischi e dei suoi aggiornamenti, eventualmente anche su supporto informatico.

L'Azienda fornirà tali documentazioni, ferme restando le limitazioni previste dalla legge.

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si dovrà intendere, quali esse siano, nell'ambito della corrispondente unità produttiva per gli aspetti relativi alla salute e sicurezza del lavoro.

L'RLS è tenuto a fare uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e della documentazione di cui venga a conoscenza in relazione alle sue attribuzioni ed è vincolato alle riservatezza ed al rispetto del segreto industriale.

4. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA



Nell'ambito della fase transitoria viene definito che l'RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 50 comma 1 lettera g) del d.Lgs 81/2008; la formazione dell'RLS si svolge mediante permessi retribuiti e riguarderà il programma di base di 32 ore, secondo le previsioni dell'art 37, comma 11 e un modulo di aggiornamento di 8 ore per ciascun anno successivo a quello in cui è stata effettuata la formazione di base.

5. RIUNIONI PERIODICHE

In applicazione dell'art 35 del D.Lgs 81/2008, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate garantendo la presenza degli RLS e su ordine del giorno scritto.

L'RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda.

Della riunione viene redatto verbale.

6. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

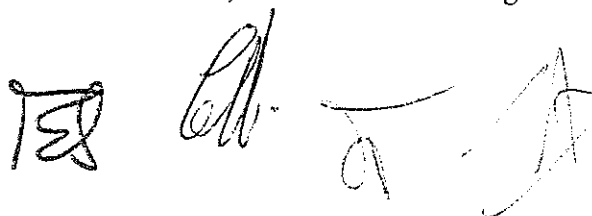
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro degli RLS potrà essere esercitato nel rispetto delle esigenze produttive ed operative e con le limitazioni previste dalla legge, - di preferenza contestualmente ad un rappresentante del SPP, al fine di poter avviare una puntuale analisi dei problemi e soluzioni possibili- il RLS segnalerà in ogni caso, preventivamente, al datore di lavoro le visite che intenda effettuare agli ambienti di lavoro, salvo i casi di pericolo grave ed immediato di cui dovesse venire a conoscenza.

7. MODALITA' DI CONSULTAZIONE

Nei casi in cui il D.Lgs 81/2008 prevede a carico del Datore di Lavoro la consultazione dell'RLS, questa si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. A seguito di tale consultazione dovrà essere redatto apposito verbale, nel quale il RLS potrà chiedere d'inserire le proprie proposte e valutazioni. L'RLS confermerà l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.

8. ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE

In considerazione delle possibili evoluzioni della contrattazione collettiva inerente Alitalia e il settore e nell'ambito di queste che ne definiranno composizione e funzionamento, sarà costituito un Organismo Paritetico Nazionale con il compito di:



- Monitorare l'evoluzione della normativa nazionale, comunitaria e internazionale sui temi afferenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche con specifico riguardo al settore del Trasporto Aereo.
- Ricevere informazioni sui Sistemi di gestione per la sicurezza e la salute, valutandone e promuovendone eventuali miglioramenti.
- Valutare e proporre l'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Monitorare l'andamento degli infortuni e malattie professionali ed analizzare i risultati anonimi, aggregati e collettivi delle indagini sanitarie, anche relativamente ai temi dell'alcool e delle sostanze stupefacenti, nel Personale di Terra.

Transitoriamente le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno con cadenza trimestrale per prendere in esame i temi di cui all'elenco precedente.

Alitalia - Compagnia Aerea Italiana

Aut. Ceres

Alman P. R.

FILT - CGIL

Zeffer

FIT - CISL

Aut.

UILTRASPORTI

Federico C. V. C.

UGLTRASPORTI

T. B. - h